



REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE

LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 2017.

Approvata dal Consiglio regionale
nella seduta del 21 dicembre 2016

*Si assegna il numero **44**
della serie delle leggi regionali
dell'anno **2016***

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

Art. 1

(Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile e, per le utenze esenti, dell'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale)

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura dell'aliquota dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, all'articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n.398 ed all'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.68, è determinata nelle seguenti misure per metro cubo:

a) per usi civili:

| CONSUMI | Euro al metro cubo di gas naturale |
|--|------------------------------------|
| Fino a 120 mc annui | 0,019 |
| Superiori a 120 mc annui e fino a 480 mc annui | 0,02582 |
| Superiori a 480 mc annui e fino a 1.560 mc annui | 0,02582 |
| Consumi superiori a 1.560 mc annui | 0,03099 |

b) per usi industriali:

| CONSUMI | Euro al metro cubo di gas naturale |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Non superiori a 1.200.000 mc annui | 0,006249 |
| Superiori a 1.200.000 mc annui | 0,005165 |

2. Le aliquote dell'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale di cui al presente articolo, per le utenze esenti, sono determinate con la stessa decorrenza e nella medesima misura di cui al comma 1.

Art. 2

(Modifiche ed integrazioni all'articolo 27 della l. r. 34/2010)

1. All'articolo 27 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. L'imposta è dovuta alla Regione dal concessionario o titolare dell'autorizzazione dell'impianto di distribuzione di carburante o, per sua delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice del suddetto impianto, su base mensile. Per impianti di distribuzione di carburante (stradali, autostradali, per natanti, avio, per usi agricoli e per usi industriali) si intendono quelli di cui all'articolo 25, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, intesi come unitari complessi commerciali o privati costituiti da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburanti che consentono di valorizzare l'erogato, ossia quantificare in euro in tempo reale al momento dell'erogazione il prodotto transitato nell'apparecchio.”;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. L'imposta è versata con pagamento di rate di acconto mensili e con pagamento di conguaglio entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono avverati i presupposti di imposta. Le rate di acconto sono computate sulla base di un dodicesimo dell'imposta gravante sul prodotto erogato nell'anno precedente, desunto dalla relativa dichiarazione

annuale. Per i nuovi impianti le rate di acconto sono calcolate sugli importi presunti da erogare. L'imposta è versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento su apposito conto corrente bancario, ovvero mediante bonifico bancario a favore della Tesoreria della Regione Calabria; gli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli hanno facoltà di rideterminare le rate di acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili. Eventuali crediti possono essere compensati con le rate di acconto a conguaglio.”;

c) al comma 5 dopo le parole: “oltre agli interessi” sono inserite le seguenti: “doganali differiti ed all'indennità di mora di cui all'articolo 3 del d.lgs. 504/1995”;

d) il comma 6 è abrogato;

e) il comma 7 bis è sostituito dal seguente:

“7 bis. Gli avvisi di accertamento o di liquidazione e gli atti di contestazione delle violazioni devono essere notificati, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data di presentazione della dichiarazione annuale. Il credito dell'amministrazione regionale per l'imposta, a seguito di accertamento o di liquidazione, si prescrive in anni cinque dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo. L'imposta è rimborsata quando risulti indebitamente pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di pagamento. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione della richiesta alla Regione. Le sanzioni dovute restano escluse da una eventuale rateizzazione del debito.”;

f) dopo il comma 7 bis sono aggiunti i seguenti:

“7 ter. Gli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmettono ai competenti uffici regionali i dati relativi alla quantità di benzina erogata nei rispettivi territori.

7 quater. Le funzioni inerenti l'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, della legge 549/1995, sono attribuite agli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Al fine di regolamentare le procedure e rafforzare l'attività di controllo e di recupero coattivo dell'imposta, è stipulato apposito protocollo d'intesa tra la Regione e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

7 quinquies. I proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative sono di spettanza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

7 sexies. Per la riscossione coattiva, il contenzioso e per quanto non disciplinato dall'articolo 3, comma 13, della legge 549/1995, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 504/1995 e al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

7 septies. L'amministrazione regionale ha facoltà di svolgere controlli sui soggetti obbligati al versamento dell'imposta e di accedere ai dati risultanti dalle registrazioni fiscali tenute in base alle norme vigenti, al fine di segnalare eventuali infrazioni o irregolarità all'organo competente per l'accertamento.

2. Le modifiche di cui alla lettera f) del comma 1 entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2017. Per i periodi d'imposta precedenti al 2017, resta ferma la disciplina regionale vigente al 31 dicembre 2016. Gli avvisi di accertamento o di liquidazione e gli atti di contestazione delle violazioni antecedenti il periodo d'imposta 2017 restano di competenza della Regione Calabria.

Art. 3

(Modifiche alla l. r. 47/2011)

1. L'articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012) è abrogato.

Art. 4

(Modifiche alla l. r. 1/1971)

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1971, n. 1 (Istituzione dei tributi propri della Regione Calabria) è sostituito dal seguente:

“1. L'ammontare dell'imposta sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione è rideterminato nella misura del 10 per cento del canone statale di concessione, tranne che per le concessioni demaniali

marittime aventi finalità turistico - ricreative la cui aliquota è pari al 15 per cento del canone medesimo”.

Articolo 5
(Modifiche alla l. r. 17/2005)

1. All'articolo 26 della legge regionale 21 dicembre 2005, n.17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le concessioni oggetto della legge sono soggette al tributo regionale di cui alla l.r. 1/1971, nella misura indicata dall'articolo 9, comma 1 della medesima legge regionale”.

b) al comma 2 le parole: “competenti, che lo riscuotono per conto della Regione” sono sostituite dalle seguenti: “regionali competenti”.

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

“2 bis. Le funzioni relative al controllo, all'accertamento, alla riscossione, anche coattiva, dell'imposta e al contenzioso tributario sono conferite agli Enti competenti al rilascio delle concessioni ai sensi della presente legge e del d. lgs. 112/1998.

2 ter. Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a imposta sulle concessioni oggetto della presente legge senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo è soggetto al pagamento delle tasse e delle sanzioni dovute nella misura prevista per il concessionario inadempiente, salvo il regresso verso il debitore.”

d) il comma 3 dell'articolo 26 è sostituito dai seguenti:

“3. I proventi derivanti dal tributo di cui al comma 2, escluse le somme introitate dalla Regione a titolo di sanzioni amministrative ed interessi, sono così ripartiti:

a) il 60 per cento è devoluto ai comuni interessati, quale contributo per i maggiori oneri a loro derivanti dall'esercizio della delega delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo;

b) il 40 per cento è utilizzato dalla Regione per la parziale copertura della spesa necessaria per l'attuazione della presente legge.

3 bis. I comuni provvedono entro il 28 febbraio di ogni anno a trasmettere alla struttura regionale competente in materia di tributi regionali il rendiconto delle riscossioni avvenute nell'esercizio finanziario precedente.

3 ter. Il responsabile del procedimento che viola, senza giustificato motivo, l'obbligo di trasmissione di cui al comma 3 bis, è soggetto a responsabilità disciplinare per violazione dei doveri di ufficio e, in caso di presunto danno erariale, è deferito alla competente autorità giudiziaria.”

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. L'erogazione di cui al comma 3 è subordinata all'effettuazione da parte degli stessi comuni di tutti gli adempimenti previsti dal presente articolo.”

Art. 6
(Modifiche alla l. r. 21/2016)

1. All'articolo 1 della legge regionale 5 luglio 2016, n. 21 (Disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti tributari e delle relative sanzioni) sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 3, 4 e 5 la parola: “deliberazione” è sostituita dalle seguenti: “regolamento attuativo”;

b) al comma 6 la parola: “legale” è sostituita dalle seguenti: “previsto dalla legge istitutiva del relativo tributo”.

c) al comma 8:

1) la parola: “esecutive” è sostituita dalla seguente: “consecutive”;

2) le parole: “la struttura competente invia avviso di” sono sostituite dalle seguenti: “il contribuente incorre in”;

3) le parole: “dall'avvenuta notifica dell'avviso di decadenza stesso” sono soppresse;

4) le parole: “fatto salvo l'esito positivo della preventiva” sono sostituite dalle seguenti: “salvo l'eventuale”.

Art. 7

(Cause di non punibilità - l. r. 16/ 2000)

1. Su istanza presentata entro sei mesi della entrata in vigore della presente norma e previa rinuncia ad eventuali contenziosi intrapresi ed integrale soddisfazione civilistica dell'importo del tributo ancora pendente e dei correlati interessi, non sono riscosse eventuali sanzioni applicate ai gestori operanti quali sostituti di imposta del tributo regionale di cui alla legge regionale 28 agosto 2000, n. 16 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) ove essi non abbiano adempiuto per avere subito durante il periodo della gestione commissariale e fino alla annualità tributaria successiva all'entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), inadempimento da parte dei conferitori pubblici.

TITOLO II
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 8

(Modifiche alla l. r. 13/ 2005)

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13 (Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005) le parole: "con l'accantonamento del 2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite massimo dell'accantonamento dell'1 per cento".

Art. 9

(Adozione regolamento per le concessioni di beni del demanio idrico di competenza regionale)

1. La Giunta regionale adotta un regolamento per le concessioni di beni del demanio idrico di competenza regionale, che disciplini i relativi procedimenti e preveda un piano tariffario relativo alle istruttorie ed al rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta e parere idraulico, previsti dal regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché al rilascio dei nulla osta, autorizzazioni e parere idraulico, previsti dal regio decreto 25 luglio 1904, n.523.

2. Le tariffe sono determinate sulla base della tipologia e della destinazione d'uso del bene concesso o autorizzato.

Art. 10

(Adozione tariffario relativo alle autorizzazioni concesse dal Dipartimento ambiente e territorio)

1. La Giunta regionale adotta un piano tariffario relativo alle istruttorie ed al rilascio di autorizzazioni, previste dal Titolo I, Capo IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché ai pareri previsti dall'articolo 269 del medesimo decreto legislativo nell'ambito del procedimento per l'autorizzazione unica ambientale (AUA).

Art. 11

(Utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di AIA)

1. Le risorse economiche per le ispezioni straordinarie previste dall'articolo 29 decies, comma 4, del d.lgs. 152/2006, nonché per le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione, sono reperite mediante l'utilizzo dei proventi derivanti dall'applicazione della sanzioni amministrative pecuniarie in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) di competenza regionale.

2. I proventi di cui al comma 1 vengono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 29 quattordicesimo, comma 13, del d.lgs. 152/2006 e destinati all'Agenzia regionale per la protezione

dell'ambiente della Calabria (ARPACAL), quale soggetto addetto, tra l'altro, allo svolgimento dei controlli straordinari in materia di AIA e alle ispezioni sugli impianti ancora privi di autorizzazione.

3. Il Dipartimento regionale competente pone in essere tutti gli adempimenti necessari per destinare le somme riscosse alle finalità di cui al presente articolo.

Art. 12

(Riscossione dei crediti per la somministrazione di acqua per uso idropotabile)

1. Al fine di favorire la riscossione dei crediti vantati dalla Regione nei confronti dei comuni a titolo di spese anticipate per la gestione delle attività inerenti alla somministrazione di acqua per uso idropotabile, relativamente al periodo 1981-2004, i comuni interessati possono rateizzare il proprio debito complessivo. Il credito complessivo è riferito esclusivamente alla sorte capitale.

Art. 13

(Utilizzo delle economie sui mutui concessi agli enti locali da Cassa depositi e prestiti e assistiti da contribuzione regionale)

1. Per tutte le opere pubbliche finanziate con mutui concessi agli Enti locali da Cassa depositi e prestiti, con onere integrale o parziale a carico della Regione, per le quali non risulta disposta per il periodo 2013-2016 alcuna erogazione da parte di Cassa depositi e prestiti per stato di avanzamento dei lavori, è disposta la revoca del contributo regionale.

2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nel caso in cui l'ente locale beneficiario della contribuzione regionale attesti, con dichiarazione asseverata del responsabile del procedimento, resa e inviata entro i novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge ed inviata alle strutture amministrative regionali competenti in materia di lavori pubblici e di bilancio, che l'opera finanziata è in corso di realizzazione, indicando la somma ancora necessaria per il suo completamento definitivo, nonché il cronoprogramma previsto per il completamento dell'opera.

3. Le economie conseguenti alle revoche di cui al comma 1 possono essere destinate, previa valutazione da parte della Regione della convenienza di ciascuna posizione, alla estinzione anticipata dei mutui.

Art. 14

(Riprogrammazione economie di spesa)

1. Per le opere pubbliche assistite da contributo regionale di cui alle leggi regionali n.24 del 31 luglio 1987, n. 13 del 14 aprile 2004, n. 3 del 25 febbraio 2005, n. 13 del 17 agosto 2005, n. 1 del 11 gennaio 2006, n. 7 del 21 agosto 2006, n. 9 del 21 agosto 2006, n. 15 del 13 giugno 2008, n. 19 del 12 giugno 2009, e n. 47 del 23 dicembre 2011, per le quali gli enti locali interessati hanno proceduto a rinegoziazione dei mutui con Cassa depositi e prestiti, è disposta la contestuale riduzione del contributo concesso.

2. Le economie di spesa determinate dal competente dipartimento della Giunta regionale a seguito della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi finanziati con leggi regionali 15/2008, 19/2009 e 47/2011, possono essere riprogrammate, sulla base di un atto di indirizzo della Giunta regionale, dal medesimo dipartimento per le finalità già individuate dalle citate disposizioni normative, per un limite di impegno complessivo di 500.000,00 euro con allocazione al Programma U.18.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2017.

3. Gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono in regola con i pagamenti relativi ai crediti del servizio idropotabile e alle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non possono essere beneficiari della riprogrammazione di cui al comma 2.

Art.15 (Fondi speciali per le leggi)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti Locali e dei loro organismi), per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2017-2019 sono determinati in 1.400.000,00 euro per il Fondo speciale destinato alle spese correnti (Programma U.20.03), di cui 600.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2017, ed in 300.000,00 euro per il Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale (Programma U.20.03), di cui 100.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2017, così come indicato nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Art. 16 (Nuove autorizzazioni di spesa)

1. Per il finanziamento delle spese per il supporto tecnico e per le attività di natura amministrativa e procedurale, necessarie per l'adozione dei provvedimenti di acquisizione di cui all'articolo 42 bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), è autorizzata, nell'esercizio finanziario 2017, la spesa di 75.000,00 euro a valere sulle risorse allocate al Programma U.08.01 "Urbanistica e assetto del territorio" dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017-2019.

2. Per garantire il funzionamento delle Commissioni provinciali per gli espropri di cui all'articolo 41 del d.p.r. 327/2001, le cui competenze, a seguito della legge regionale 22 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n.56), sono state riassunte dalla Regione, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di 150.000,00 euro con allocazione al Programma U.18.01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017-2019.

3. Al fine di garantire il cofinanziamento del Programma comunitario LIFE-Natura e Biodiversità 2012 – Progetto "Land and seactions for conservation of Caretta Caretta in its most important italian nesting group (Ionian Calabria)", è autorizzata la spesa di 129.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2017, con allocazione al Programma U.09.05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017-2019.

4. Al fine di garantire l'esercizio delle attività relative alla gestione e manutenzione delle piccole derivazioni di acque pubbliche e delle concessioni di aree demaniali di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775 e al d.lgs. 152/2006, le cui competenze, a seguito della l.r. 14/2015, sono state riassunte dalla Regione, è autorizzata la spesa di 530.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2017, con allocazione al Programma U.09.01 del bilancio di previsione 2017-2019.

5. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Centro regionale di neurogenetica di Lamezia Terme un contributo, per l'esercizio finanziario 2017, di 100.000,00 euro con allocazione al Programma U.13.07 del bilancio di previsione 2017-2019.

6. Al fine di garantire una ulteriore copertura dei debiti pregressi maturati a tutto il 31 dicembre 2014, per le prestazioni socio sanitarie erogate dalla Regione, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di 3.000.000,00 euro, con allocazione al Programma U.12.07 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017-2019.

7. Al fine di consentire la sistemazione di aree da adibire a mercati comunali destinati alla commercializzazione dei prodotti agricoli e artigianali locali, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2017 la spesa di 500.000,00 euro allocati al Programma U.14.02.

8. Al fine di uno sviluppo della ricerca sulla legislazione regionale, soprattutto in materia di enti locali, e della formulazione di proposte utili al contesto calabrese, la Giunta regionale è autorizzata a concedere all'Osservatorio politiche pubbliche per le autonomie dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria un

contributo una tantum, per l'esercizio finanziario 2017, di 50.000,00 euro con allocazione al Programma U.04.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017-2019.

9. Al fine di sostenere le spese di organizzazione da parte dei comuni che ospitano il Giro d'Italia, è autorizzata nell'esercizio finanziario 2017 la spesa complessiva di 90.000,00 euro, con allocazione al Programma U.06.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019.

10. Al fine di incentivare il turismo scolastico e sociale nel territorio dei Parchi nazionali della Calabria, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa a carico del bilancio regionale di 300.000,00 euro con allocazione al programma U.07.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017-2019.

11. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all'Adspem Fidas onlus di Reggio Calabria un contributo, per l'esercizio finanziario 2017, pari a 100.000,00 euro, destinato all'acquisto dell'autoemoteca necessaria allo svolgimento delle attività dell'associazione, con allocazione al programma U.13.07 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 17

(Modifiche all'articolo 1 della l. r. 39/ 2012)

1. L'articolo 1 della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39 (Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI), è così modificato:

a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

“2. La S.T.V. di cui al comma 1:

a) sostituisce il Nucleo VIA-VAS-IPPC già operante presso il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di tutela dell'ambiente;

b) è organizzata in modo da comprendere le professionalità necessarie per il congruo e completo espletamento delle attività di competenza in materia di valutazione ambientale;

c) è composta dal dirigente generale del dipartimento di cui alla lettera a), che la presiede, da un dirigente, con competenze in materia di valutazione ambientale, che esercita anche funzioni di vicepresidente, individuato dal dirigente generale tra i dirigenti in servizio presso il suindicato dipartimento, nonché da un numero di componenti, determinato nel regolamento di cui al comma 3, dotati di adeguate competenze professionali, uno dei quali in rappresentanza dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente Calabria;

2 bis. I componenti della S.T.V. sono individuati, mediante procedura selettiva, tra il personale di ruolo della Regione Calabria, o degli enti strumentali e dipendenti della Regione, in possesso di specifiche conoscenze ed esperienze nelle materie afferenti alla valutazione ambientale. Il dirigente generale del dipartimento competente in materia di tutela dell'ambiente dispone l'utilizzazione a tempo pieno presso la S.T.V., con determinazione della durata, delle unità di personale degli enti strumentali e dipendenti della Regione individuate ai sensi del primo periodo, le quali mantengono il trattamento economico fondamentale in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza.

2 ter. Nel caso di esito negativo, in tutto o in parte, della procedura di selezione dei componenti della S.T.V. di cui al comma 2 bis, i relativi incarichi possono essere conferiti a soggetti, in possesso di specifiche conoscenze ed esperienze nelle materie afferenti alla valutazione ambientale, individuati, mediante procedura selettiva, tra:

a) dipendenti di ruolo di amministrazioni pubbliche, previa autorizzazione delle amministrazioni di appartenenza;

b) esperti, esterni alla pubblica amministrazione, con contratto di prestazione d'opera intellettuale.

2 quater. La S.T.V. è assimilata, ai fini del trattamento normativo, alle strutture ausiliarie previste dall'articolo 5 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7.

2 quinquies. Agli oneri per il trattamento economico accessorio dei componenti della S.T.V. di cui al comma 2 bis si fa fronte con le risorse finanziarie specificate al comma 7. Col regolamento di cui al comma 3 sono disciplinate le modalità di determinazione del trattamento economico accessorio sulla base di criteri incentivanti, commisurati al numero di procedimenti definiti in un determinato arco temporale, e comunque entro il limite dell'importo dell'indennità prevista per i componenti delle strutture ausiliarie di cui al comma 2 quater.

2 sexies. Ai componenti della S.T.V. di cui al comma 2 ter è corrisposto un compenso determinato sulla base di criteri incentivanti, fissati nel regolamento di cui al comma 3 e commisurati al numero di

procedimenti definiti in un determinato arco temporale, e comunque entro il limite dell'importo dell'indennità prevista per i componenti delle strutture ausiliarie di cui al comma 2 quater e maggiorato del cinquanta per cento, a valere sulle risorse finanziarie specificate al comma 7.

2 septies. Per specifiche esigenze, in particolare al fine di accelerare la definizione dei procedimenti pendenti, col regolamento di cui al comma 3 possono essere istituite S.T.V. straordinarie, nel numero massimo di due, nel rispetto di quanto disposto nei commi 2, 2 bis e 2 ter.”

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Con regolamento della Giunta regionale sono disciplinati:

a) il numero dei componenti, non superiore a 23, le professionalità da inserire nelle S.T.V. e le procedure di individuazione del relativo personale;

b) le specifiche attribuzioni delle S.T.V., l'organizzazione, il funzionamento e le modalità operative delle attività di competenza delle stesse, ivi compresa la loro strutturazione per compiti specifici, nonché le interrelazioni e i rapporti con le altre strutture dipartimentali;

c) le modalità di determinazione del trattamento economico accessorio e del compenso ai sensi dei commi 2 quinquies e 2 sexies;

d) le tariffe per gli oneri istruttori ai sensi del comma 6;

e) le modifiche alla disciplina del Nucleo VIA-VAS-IPPC di cui al regolamento regionale n. 3 del 4 agosto 2008.”;

c) il comma 4 è abrogato;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Col regolamento di cui al comma 3 sono definite le tariffe da applicare ai proponenti per la copertura degli oneri istruttori sostenuti dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di istruttoria, di monitoraggio e di controllo previste dalla normativa vigente in materia di valutazioni ambientali, nonché le relative modalità di versamento. Fino all'emanazione del medesimo regolamento, resta salva la disciplina vigente in materia di oneri istruttori.”

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati a decorrere dall'esercizio finanziario 2017 in complessivi 750.000,00 euro, si provvede annualmente per l'importo di 450.000,00 euro con le somme accertate e riscosse al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, a titolo di oneri istruttori di cui al comma 6, ed iscritte al Programma U.09.02 dello stato di previsione della spesa (capitoli U3201016101, U3201016102 e U3201016103) e per l'importo di 300.000,00 euro con le ulteriori risorse regionali disponibili al medesimo Programma U.09.02 (capitolo U3201015603) dello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario 2017-2019. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico ed al bilancio finanziario gestionale, di cui all'articolo 39 del d.lgs. 118/2011.

Art. 18

(Modifiche alla l.r. 10/2012)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 6 della legge regionale 11 aprile 2012 n. 10 (Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento) sono sostituiti dai seguenti:

“1. La Regione Calabria concede annualmente specifici contributi ai comuni capofila dei Distretti sociali nell'ambito dei Piani di zona, per l'attuazione di progetti innovativi volti alla rilevazione dei casi di sospetto DSA. Per il monitoraggio degli interventi, la realizzazione dell'autonomia, il potenziamento delle abilità, la riabilitazione delle persone con diagnosi accertata di DSA, anche attraverso la condivisione di esperienze formative residenziali e di gruppo.

2. Per la concessione dei contributi economici di cui al comma 1 si tiene conto delle fasce sociali svantaggiate.”

2. Per l'esercizio finanziario 2017, lo stanziamento a carico del bilancio regionale destinato agli interventi di cui alla l.r. 10/2012, è determinato in 50.000,00 euro con allocazione al programma U.04.06 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019.

Art. 19

(Rifinanziamento leggi regionali)

1. Ai sensi dell'allegato 4/1, paragrafo 7, lettera b), del d.lgs. 118/2011, il rifinanziamento degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa è rideterminato per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019 rispettivamente in 268.089.713,94 euro, 260.427.292,86 euro e 260.417.293,87 euro così come indicato nella tabella C allegata alla presente legge.

Art. 20
(Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, ai sensi del d.lgs. 118/2011, con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio 2017-2019.

2. Le tabelle A, B e C, allegate alla presente legge, danno la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento alle leggi organiche, ai Programmi e ai capitoli della spesa.

Art. 21
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 27 Dicembre 2016

OLIVERIO